

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

ESAMINATO E CONDIVISO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 21 MAGGIO 2018 - DELIBERAZIONE N. 74 PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE NELLA SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" E NEL SITO INTRANET AZIENDALE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PRIVACY IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY n. 679/2016

ART. 1 "OGGETTO DEL REGOLAMENTO"

Il presente regolamento definisce la disciplina interna atta garantire che il trattamento dei dati personali, svolto nell'ambito delle mansioni lavorative, avvenga nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 (di seguito anche "**Regolamento UE**").

Il **Regolamento Europeo n. 679/2016**, con decorrenza dal **25 maggio 2018**, sostituisce, a tutti gli effetti, il D.lgs. 196/2003, è pubblicato nel sito intranet della società, nella sezione Privacy, perché possa essere disponibile a tutti i dipendenti

Il presente regolamento si applica secondo un ambito soggettivo ed oggettivo:

Ambito soggettivo: il regolamento si applica a tutti i dipendenti/incaricati/collaboratori, componenti degli organi amministrativi e di controllo della società e a tutti coloro che, nell'esercizio delle proprie mansioni/attività ed a qualsiasi titolo, svolgono attività in qualità di "soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali comuni e categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 9 del Regolamento UE"; a coloro che sono comunque, addetti alla gestione od alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o siano stati specificatamente nominati "amministratore di sistema" e comunque a tutti coloro, incluse le persone giuridiche, che trattano, in qualsiasi ruolo, dati personali e sensibili di titolarità di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. (di seguito, Romagna Acque), anche in qualità di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Il presente regolamento si applica inoltre, a tutti coloro che, anche mediante accesso alla rete informatica, utilizzano strumenti elettronici e soluzioni tecnologiche o usufruiscono di servizi la cui sicurezza è gestita da Romagna Acque.

Ambito Oggettivo: il regolamento si applica alle attività che comportano il trattamento dei dati personali quali, ad es. nell'ambito di attività connesse alla gestione del personale, agli organi societari ed agli adempimenti relativi ai fornitori ed eventuali consulenti, per cui Romagna Acque si intende, Titolare del Trattamento dei dati.

ART. 2 "DEFINIZIONI RICHIAMATE NEL REGOLAMENTO UE – ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA NOMINA DELLE FIGURE INTERNE IN AMBITO PRIVACY"

Di seguito si riportano le definizioni del Regolamento UE di maggior rilevanza per Romagna Acque e, quindi, l'istruzione operativa per effettuare la nomina delle principali figure in materia di privacy.

- **Titolare del trattamento (Titolare):** è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento di dati personali, quando le finalità ed i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Nel caso di Romagna Acque, il Titolare del Trattamento, come da vigenti procure/deleghe (pubblicate nel sito intranet aziendale), è individuato nella figura del **Presidente e la nomina gli perviene dalla Assemblea dei Soci, all'atto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente medesimo. Le deleghe sono pubblicate nel sito intranet aziendale nella sezione Sistema Deleghe e Procure.**

- **Responsabile interno del Trattamento (RTI):** è la persona fisica che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento ai fini organizzativi e aziendali. Si precisa infatti, che il Regolamento UE 679/2016 richiede, sostanzialmente, lo sdoppiamento della pregressa figura dell'incaricato al trattamento che va qualificato e dettagliato nel caso del Responsabile, per l'appunto al trattamento come figura di maggiore responsabilità rispetto al normale soggetto autorizzato al trattamento.

Nel caso di Romagna Acque tale figura è individuabile nei Responsabili di Area/Settore/Servizio come da fac simile di nomina - allegato A - la nomina è effettuata dal Titolare del Trattamento.

- **Responsabile Esterno del Trattamento (RTE):** è la persona fisica o giuridica che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento e, in particolare, nel caso di affidamento di appalti di servizi, di forniture, di lavori. Si precisa che tale nomina è opportuna nel caso in cui un appaltatore/fornitore, per ragioni contrattuali, debba conservare ed anche fornire a soggetti terzi, ad esempio, alle Autorità, i dati personali trattati da Romagna Acque. Si invitano pertanto, i RUP a segnalare al Responsabile Affari Societari e Legali, i casi in cui possano individuarsi operatori economici che permanentemente, trattino dati personali di cui è Titolare al trattamento Romagna Acque, in modo da fornire il supporto opportuno.

La nomina del RTE è effettuata dal Titolare del Trattamento utilizzando il fac simile lettera di nomina - allegato A 1; la nomina, per conto del Titolare del Trattamento, in caso di affidamento, può essere effettuata anche dal Responsabile del Trattamento quale RUP dell'incarico.

- **Soggetto autorizzato al trattamento dei dati:** persone fisiche, individuabili nei dipendenti che non sono figure apicali alle Aree/Settori/Servizi, autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del responsabile (precedentemente chiamati incaricati al trattamento). Si procederà a tale nomina sia nel caso di assunzione del dipendente al quale, nel caso rivesta anche la figura di soggetto apicale, verrà rilasciata anche la nomina a RTI. La presente nomina opererà anche nel caso di nomina dei componenti degli organi societari e di controllo. La nomina è effettuata da parte del Titolare del Trattamento, **secondo il fac – simile di nomina allegato B.**

NOMINE SPECIALI IN MATERIA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E VIDEOSORVEGLIANZA

- **Amministratore di Sistema (ADS):** è nominato ai sensi del provvedimento dell'Autorità Garante del 27 novembre 2008, recante le "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema s.m.i.. E' figura preposta per la sicurezza delle banche dati e per la corretta gestione delle reti telematiche. In genere, si tratta di esperti chiamati a svolgere delicate funzioni che comportano la concreta capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti aziendali ed istituzionali. Ad essi viene affidato spesso, anche il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei sistemi informatici di un'azienda o di una pubblica amministrazione. Le nomine attualmente vigenti sono pubblicate nel sito intranet aziendale.

Nel caso di nuova nomina, la nomina dovrà essere effettuata secondo il fac – simile allegato C – la nomina è effettuata da parte del Titolare del Trattamento.

- Nell'ambito dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, la società, inoltre, si è dotata e continuerà ad utilizzare, salvo diversa disposizione della Autorità, le seguenti nomine:

- **nomina ad incaricato, in relazione al sistema di videosorveglianza aziendale, ai fini dell'individuazione della password per l'accesso alle immagini registrate e per il trattamento dei dati personali e delle immagini connesse – Allegato C1;**

- **nomina ad incaricato, in relazione al sistema di videosorveglianza aziendale, ai fini della visione in diretta delle immagini videoriprese e per il trattamento dei dati personali e delle immagini connesse – Allegato C2;**

- **Nomina ad incaricato, in relazione al sistema di videosorveglianza aziendale, ai fini della visione delle immagini registrate – Allegato C3.**

Anche queste nomine spettano al Titolare del trattamento, nel rispetto del provvedimento del Garante Privacy dell'8 aprile 2010 "Provvedimento in materia di videosorveglianza" e s.m.i..

COMPITI AZIENDALI SPECIFICI

- **FUNZIONE AFFARI SOCIETARI**

Il Presidente, quale Titolare del Trattamento, è supportato, essendogli ufficio diretto, dal Responsabile del Servizio Affari Societari e Legali, nelle attività delegate di organizzazione e gestione della privacy aziendale con il Supporto del Responsabile Area Servizi. Il Responsabile del Servizio Affari Societari e Legali coordina la gestione operativa degli adempimenti in materia di privacy, effettua l'istruttoria sulle richieste di accesso o di estrazione dei dati provenienti da soggetti terzi (ad esempio per indagini di polizia giudiziaria ovvero per istanze di accesso ai sensi del Regolamento UE); cura gli approfondimenti normativi e verifica l'applicazione del presente regolamento e di ogni ulteriore disposizione aziendale in materia di privacy.

- I fac simile di nomina delle predette figure, ove istituite, sono aggiornati dal Servizio Affari Legali della società ed ogni Responsabile di Area/Settore e Servizio è tenuto ad utilizzarli (ad es. in caso di appalto) od a chiedere l'intervento del Responsabile del Servizio Affari Societari e Legali per procedere alla formalizzazione delle nuove nomine o per richiedere il relativo supporto.

ART. 3 "ULTERIORI DEFINIZIONI DEL REGOLAMENTO"

- **"Archivio":** qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

- **“Autorità di controllo”**: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 – In Italia è identificato con il Garante per la Protezione dei Dati Personali;;
- **“Dati biometrici”**: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- **“Dati genetici”**: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- **“Dato personale”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **“Dati relativi alla salute”**: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- **“Destinatario”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- **“Gruppo imprenditoriale”**: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
- **“Impresa”**: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
- **“Limitazione di trattamento”**: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- **“Norme vincolanti d'impresa”**: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;
- **“Profilazione”**: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- **“Pseudonimizzazione”**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- **“Terzo”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- **“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“Rappresentante”**: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento UE, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;
- **“Stabilimento principale”**: per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;

- **“Violazione dei dati personali”**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

ARTICOLO 4 “PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016”

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, articoli 5 e seguenti, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
- Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei suddetti principi e in grado di provarlo («responsabilizzazione»).

L'art. 6 del Regolamento UE, precisa i principi che assicurano la liceità del trattamento.

il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
2. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
3. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
4. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
5. il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
6. Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

ARTICOLO 5 “CONSENSO DELL'INTERESSATO” – Allegati D e E

Il **“Consenso dell'interessato”** costituisce, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE, infatti, qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

In particolare, l'Allegato D costituisce il fac simile che il Titolare del Trattamento deve rilasciare ai dipendenti in caso di assunzione, trattandosi dei casi in cui maggiormente la società tratta dati personali. Per quanto riguarda i terzi, è indispensabile assicurare che il consenso, venga rilasciato da parte dell'interessato e, a tal fine, ogni RUP (che in genere si identifica con il Responsabile del Trattamento) utilizzerà, all'atto in particolare, del conferimento di un incarico e/o affidamento, il fac simile di clausola contrattuale di cui all'allegato E - fac simile clausola privacy.

Stessa informativa, di cui all'allegato E, dovrà essere rilasciata anche all'atto della nomina dei componenti degli Organi Societari e di controllo.

L'informativa di cui all'allegato E, verrà inoltre, pubblicata nella sezione “Società Trasparente” del sito aziendale, alla voce “Normativa di riferimento” nell'ambito delle disposizioni generali.

ARTICOLO 6 “MODULI ALLEGATI AL REGOLAMENTO E PUBBLICATI NELL’INTRANET AZIENDALE”

Gli allegati moduli, contenenti i fac simile delle nomine e delle informative da richiedere ai contraenti di Romagna Acque, sono curati ed aggiornati dal Servizio Affari Societari e dal Servizio Affari Legali; sono pubblicati nel sito intranet aziendale e devono essere utilizzati dai RUP, in base alle specifiche competenze che li riguardano nella organizzazione aziendale secondo le disposizioni del presente Regolamento interno.

Allegato A: Fac Simile Nomina a Responsabile interno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016;

Allegato A1: Fac Simile Nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016;

Allegato B: Fac Simile Nomina Persona autorizzata al trattamento dei dati;

Allegato C: Fac Simile Nomina a Amministratore di Sistema;

Allegati C1: Fac Simile nomina ad incaricato, in relazione al sistema di videosorveglianza aziendale, ai fini dell'individuazione della password per l'accesso alle immagini registrate

Allegato C2: Fac Simile nomina ad incaricato, in relazione al sistema di videosorveglianza aziendale, ai fini della visione in diretta delle immagini videoriprese;

Allegato C3: Fac Simile nomina ad incaricato, in relazione al sistema di videosorveglianza aziendale, ai fini della visione delle immagini registrate;

Allegato D: Fac simile informativa al dipendente ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679;

Allegato E: Fac simile Informativa al fornitore/ cliente/ ai componenti degli organi societari e di controllo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 7 “DIRITTI DELL'INTERESSATO”

I diritti dell'interessato sono trattati agli articoli 12 e seguenti del regolamento UE. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità, la base giuridica e le modalità del trattamento ed il termine di conservazione dei dati;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del DPO (ove nominato);
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) il diritto all'oblio e la profilazione dei dati nel caso di trattamento automatizzato;
- d) il diritto di revocare il consenso espresso.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I diritti di cui all'articolo del Regolamento UE sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, tramite il Responsabile del Servizio Affari societari e Servizio Affari Legali di Romagna Acque, tenuto a fornire idoneo riscontro senza ritardo.

La richiesta può essere trasmessa senza formalità e, quindi, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove

soluzioni tecnologiche; la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

Nell'esercizio dei diritti di accesso l'interessato può conferire, per iscritto, delega e altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

I diritti di accesso riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.

La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di accesso da parte dell'interessato, il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e inviati al Responsabile del Servizio Affari Societari e Servizio Affari Legali perché li comunichi agli interessati; possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni.

Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.

Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

ARTICOLO 8 "L'AMMINISTRATORE DI SISTEMA (PROVV. GARANTE PRIVACY 27/11/2008, MODIFICATO DA PROVV. 25/06/2009)"

In data 27 novembre 2008 l'autorità Garante ha emanato uno specifico provvedimento denominato *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alla attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"*. Tale provvedimento è ancora vigente nonostante il nuovo Regolamento UE.

E', quindi, l'Autorità Garante che in detto provvedimento prevede che *"con la definizione di "Amministratore di Sistema" si individuano generalmente, in ambito informatico, figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti.*

Ai fini del provvedimento del Garante vengono però considerate tali anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi".

Amministratore di Sistema di Riferimento

E' l'amministratore di riferimento per il trattamento. A lui fanno capo tutte le attività di coordinamento e delega verso gli altri amministratori di sistema dei server/servizi. – viene **nominato dal Titolare del trattamento secondo l'allegato C.**

ARTICOLO 9 "VIDEOSORVEGLIANZA – PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PRIVACY DELL'8 APRILE 2010 e DELL'ART. 4 STATUTO DEI LAVORATORI"

Il provvedimento del Garante Privacy dell'08 aprile 2010 e le successive Linee Guida, al momento, disciplinano ancora l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

Nel novembre 2000 il Garante ha emanato, infatti, anche delle linee guida contenenti gli indirizzi per garantire che l'installazione di dispositivi per la videosorveglianza rispetti le norme sulla privacy e sulla tutela della libertà delle persone, in particolare assicurando la proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.

La materia è stata poi ulteriormente regolata da due provvedimenti generali del Garante, emanati rispettivamente nel 2004 e nel 2010, che contengono prescrizioni vincolanti per tutti i soggetti che intendono avvalersi di sistemi di videosorveglianza e precise garanzie per la privacy dei soggetti i cui dati vengano eventualmente raccolti e trattati tramite tali sistemi.

Secondo tutti i citati provvedimenti, i soggetti che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.



Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello sulla base del modello elaborato dal Garante.



Si segnala che l'informativa ai dipendenti non esime dall'attivazione prevista dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Con la Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015 (Suppl. Ordinario n. 53), è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, recante «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183».

L'articolo 23 del D.Lgs. n. 151/2015 ha modificato l'articolo 4 della Legge n. 300 del 1970 – anche nota come **Statuto dei Lavoratori** – per rimodulare la fattispecie integrante il divieto dei controlli a distanza, nella consapevolezza di dover tener conto, nell'attuale contesto produttivo, oltre agli impianti audiovisivi, anche degli altri strumenti «dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori» e di quelli «utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa».

Per quanto riguarda l'installazione e l'utilizzo degli strumenti di cui al primo comma, è stata confermata una procedura di codeterminazione fra datore di lavoro e Rappresentanze Sindacali (RSU o RSA) – che trova luogo tramite un Accordo con le rappresentanze sindacali presenti nelle diverse unità produttive dell'azienda ai fini dell'installazione e dell'utilizzo dell'impianto di controllo – preliminare rispetto all'installazione degli strumenti, il cui esito negativo porta il datore a richiedere l'autorizzazione amministrativa della DTL competente.

Inoltre, tutte le informazioni raccolte con i mezzi di controllo devono essere utilizzati nel rispetto della disciplina sulla privacy. Infatti il comma 3 del novellato articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, a chiusura della disciplina sui controlli a distanza, prescrive che tali informazioni *«sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»* sul trattamento dei dati sensibili.

Per Romagna Acque, attualmente, è in vigore l'**Accordo in data 14 febbraio 2017**, pubblicato nella sezione Privacy del sito intranet aziendale.

Per quanto riguarda, invece, il regolare utilizzo degli strumenti informatici, si segnala che è tuttora vigente e pubblicato nel sito intranet aziendale alla sezione Privacy, il regolamento sul corretto utilizzo degli strumenti informatici, il cui aggiornamento è a cura del Responsabile Area Servizi.

ARTICOLO 10 “REGISTRO DEI TRATTAMENTI”

La tenuta del **registro dei trattamenti** è prevista dall'articolo 30 del regolamento generale europeo, ed è considerata indice di una corretta gestione dei trattamenti.

L'onere della tenuta del registro è a carico del titolare e, se nominato, del responsabile del trattamento. La tenuta del registro è utile per una completa ricognizione e valutazione dei trattamenti svolti e quindi finalizzata anche all'analisi del rischio di tali trattamenti e ad una corretta pianificazione dei trattamenti.

Il registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico, e va esibito all'autorità di controllo (Garante) in caso di verifiche. Sono **esentate dall'obbligo di tenuta del registro le imprese o le organizzazioni con meno di 250 dipendenti**, a meno che il trattamento effettuato:

- possa presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati;
- non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 (cioè dati sensibili o giudiziari), del Regolamento UE.

Per ragioni di maggior cautela, Romagna Acque si è dotata di un Registro dei Trattamenti conservato, in formato elettronico, presso il Servizio Affari Societari e Legali e periodicamente esaminato insieme al Presidente ed alle Funzioni Aziendali, al fine di verificare che siano tracciate le attività di trattamento dei dati più significative per la società.

Contenuto minimo

Il registro deve elencare una serie di informazioni: a) nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se nominati, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del Regolamento UE, la documentazione delle garanzie adeguate; f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

Il Presidente (Dott. Tonino Bernabè) f.to

Il Responsabile Servizio Affari Societari e Legali (Avv. Ambra Eleonora Giudici) f.to